



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Parma, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA
ARTIGIANATO

AL SIG. PRESIDENTE DELL'UNIONE
PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI

AL SIG. PRESIDENTE DI ASCOM
CONFCOMMERCIO

AL SIG. PRESIDENTE DI APLA
CONFARTIGIANATO

AL SIG. PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA
PARMA - UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI

AL SIG. PRESIDENTE CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI

AL SIG. PRESIDENTE COLDIRETTI

AL SIG. PRESIDENTE DEL GRUPPO IMPRESE
ARTIGIANE

AL SIG. PRESIDENTE CONFEDERAZIONE
NAZIONALE ARTIGIANATO

AL SIG. PRESIDENTE CONFESERCENTI

AL SIG. PRESIDENTE FEDERFARMA

AL SIG. PRESIDENTE UNIONE
CONFCOOPERATIVE PARMA

AL SIG. PRESIDENTE LEGACOOP EMILIA
OVEST

AL SIG. PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE DELLA
CGIL PARMA



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

AL SIG. SEGRETARIO CISL PARMA

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE UIL PARMA
LORO SEDI

e p.c.

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PARMA

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI
PELLEGRINO PARMENSE

AL SIG. QUESTORE
di PARMA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI
di PARMA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
di PARMA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
di PARMA

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

Con decreto 10 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

Le nuove disposizioni, che producono effetti dal 14 aprile al 3 maggio 2020, comportano la cessazione degli effetti dei precedenti DD.PCM in data 8, 9, 11 e soprattutto, per quanto qui di interesse, del 22 marzo scorso.

Relativamente a quest'ultimo, che aveva previsto l'intervento del Prefetto nei procedimenti di "autorizzazione" alla prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, lo scrivente ha diramato due circolari, rispettivamente con prot. n. 16537 del 25 marzo 2020 e prot. n.16879 del 26 marzo 2020, con le quali sono state impartite istruzioni utili alla compilazione, ai sensi dell'art.1, lettere d) e g) del DPCM 22.3.2020, delle comunicazioni di prosecuzione attività o della richiesta di autorizzazione (ai sensi della successiva lett. h), da parte delle Aziende che, nell'ambito della propria attività, producono beni e/o servizi funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali, come individuate, secondo Codici ATECO, nell'Allegato 1 al DPCM citato, poi integrato e in parte modificato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto del 25 marzo 2020.

Il nuovo DPCM ha eliminato la distinzione tra attività sottoposte ad autorizzazione e attività la cui prosecuzione era consentita sulla base della sola comunicazione al Prefetto.

L'attuale art.2 del DPCM 10 aprile 2020 prevede infatti la sola modalità della comunicazione preventiva al Prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva, contenente la specifica indicazione delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Per il comma 3 del citato art.2, sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al successivo Allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione (attraverso il meccanismo della previa comunicazione al Prefetto di cui al successivo comma 7 dello stesso art.2 DPCM 10 aprile 2020 e pertanto non più tenute a formulare la richiesta di autorizzazione esplicita prevista dall'ormai inefficace lett.h) del DPCM 22 marzo 2020) e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, come meglio definiti dal successivo comma 4.

L'Allegato 3 del DPCM 10 aprile sostituisce l'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (che era stato integrato dal decreto MISE 25 marzo 2020) e contiene l'elenco dei Codici ATECO, con relativa descrizione, delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere.

Alla luce di quanto precede, considerato che l'Allegato 3 amplia il novero delle attività già consentite dal precedente Allegato 1, senza apportare soppressioni di Codici ATECO, si



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

ritiene coerente con il principio di semplificazione amministrativa disporre che le comunicazioni già effettuate a questa Prefettura in conformità al precedente DPCM 22 marzo 2020 ed al decreto MISE 25 marzo 2020 non debbano essere ripetute.

Le sole comunicazioni che avevano invece comportato un provvedimento di sospensione dell'attività produttiva potranno essere rinnovate, ovviamente se siano venute meno, con l'introduzione di nuovi Codici ATECO nell'Allegato 3, le cause che tale provvedimento avevano provocato.

Per le nuove comunicazioni, dovranno invece essere utilizzati i seguenti modelli:

Modello 1- Filiera (Art.2, comma 3).

Prevede che siano indicati i dati identificativi dell'azienda richiedente (comprese la sede legale e, se diversa, quella dove si svolge l'attività produttiva), la Partita IVA/CF, il Codice ATECO e le attività svolte, nonché, per ciascun beneficiario, l'anagrafica di impresa, la Partita IVA/CF, il Codice ATECO (che deve essere necessariamente uno di quelli elencati nell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020) e la dichiarazione che il rapporto contrattuale con quest'ultimo è tuttora in corso e richiede prestazioni essenziali ad assicurare la continuità della filiera.

A quest'ultimo riguardo, si precisa il Codice ATECO consentito deve essere posseduto direttamente dall'azienda beneficiaria, non potendosi perciò ammettere una specie di funzionalità "a cascata" ad attività di filiere funzionali a filiere delle attività consentite, tale da mutare in consenso alla prosecuzione di attività non previste nell'Allegato 3, né funzionali, se non in modo indiretto, a quelle di cui al medesimo Allegato. Ciò in quanto il rapporto di funzionalità riconosciuto dal DPCM 10 aprile (come peraltro dal precedente del 22 marzo) è tra attività economiche e non tra filiere.

Modello 2- Ciclo produttivo (Art.2, comma 6).

Prevede che siano indicati i dati identificativi dell'azienda richiedente (comprese la sede legale e, se diversa, quella dove si svolge l'attività produttiva), la Partita IVA/CF, il Codice ATECO e le attività svolte, secondo la previsione contenuta nel comma 6 dell'art.2.

Si ricorda che non è dovuta alcuna comunicazione quando l'attività degli impianti a ciclo continuo è volta a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale o di pubblica utilità.



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Modello 3- Attività strategiche (Art.2, comma 7).

Prevede che siano indicati i dati identificativi dell'azienda richiedente (comprese la sede legale e, se diversa, quella dove si svolge l'attività produttiva), la Partita IVA/CF, il Codice ATECO e le attività svolte, secondo la puntuale elencazione fornita dal comma 7 dell'art.2.

In proposito, si ricorda che:

- la definizione di imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale è contenuta nel D.L. 15.3.2012, n.21, convertito in legge 11.5.2012, n.56;
- gli ambiti dove emergono profili di rilevanza strategica per il sistema-Italia sono i seguenti:
 - a) difesa e sicurezza nazionale (art.1 DL 21/2012), che comprende le attività indicate dal DPCM 6.6.2014, n.108, nonché i servizi di comunicazione elettronica a banda larga, basati sulla tecnologia "5G";
 - b) gli asset inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2 DL 21/2012), individuati dal DPR 25.3.2014, n.85.

Si aggiunge che tutte le comunicazioni pervenute alla Prefettura (anche se redatte in conformità alla lettera g) oppure h) dell'art.1 del DPCM 22 marzo 2020) entro il 13 aprile scorso continueranno ad essere istruite e pertanto, si ribadisce, non ne dovranno essere presentate di nuove o ulteriori.

In caso fossero invece necessarie, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli che si allegano.

Resta invariato l'indirizzo di posta elettronica della Prefettura al quale spedire la documentazione:

- ✓ covid19.pref_parma@interno.it.

Si invitano codesti Enti ed Associazioni a favorire la più ampia diffusione delle presenti istruzioni e si ringrazia nuovamente per la collaborazione.

IL PREFETTO
(Forlani)